



in vigore per l'I.N.A., i fabbricati di proprietà dell'Istituto, incarico che può essere, a giudizio insindacabile della Direzione generale dell'I.N.A., disdetto in qualunque momento con un preavviso di 15 giorni, salvo il caso di taluni vecchi Amministratori; per i quali occorre un preavviso di due mesi rispetto alla scadenza dell'incarico che si rinnova di anno in anno -

Gli Amministratori non hanno quindi diritto alla liquidazione al termine dell'incarico, mentre sono loro esclusivo carico le spese relative al personale dipendente, compresi naturalmente gli accantonamenti per l'indennità di licenziamento, per i contributi I.N.P.S. ed I.N.A.M. oltre al versamento della R.M., I.Q.F., ecc. -

Le Amministrazioni più importanti usufruiscono gratuitamente dei locali destinati ad uffici dell'Amministrazione; nonché dei mobili e macchine di proprietà dell'I.N.A. -

In questi ultimi anni tale concessione è stata estesa anche a diverse medie e piccole Amministrazioni; sia per un criterio di equità, tenuto anche conto dell'esiguità delle provvigioni liquidate, sia per mettere gli Amministratori a più immediato contatto con gli immobili amministrati -

Prima della guerra venne istituito, su richiesta di alcuni Amministratori, un fondo facoltativo di previdenza alimentato con contributi degli interessati e dell'I.N.A. (rispettivamente nella misura del 6% e del 4% dell'ammontare complessivo della provvigione). Tale fondo (che venne costituito presso la Società Previdenza, sotto forma di polizze individuali di capitalizzazione ex